

# Tribunale di Treviso

R.G. N. 5/2015

Il giudice designato, dott. Antonello Fabbro,

viste

le istanze depositate il 6/7/2015 dall' Istituto Costante Gris IPAB,  
relative a:

- autorizzazione alla stipulazione di transazione,
- rinvio dell'udienza fissata ex art. 10 L. n. 3/2012,
- modifica alla proposta di accordo per la composizione della crisi da sovra indebitamento;

vista la documentazione allegata,

ritenuto

che le istanze vanno accolte per i motivi e le argomentazioni esposti dal debitore,

ritenuto in particolare che la transazione con Siram s.p.a. sia favorevole per l'Istituto e per i creditori in quanto consente l'eliminazione immediata delle ipoteche iscritte sui beni destinati alla soddisfazione del ceto creditorio (tali ipoteche sono parzialmente inefficaci, in quanto colpiscono anche beni del patrimonio indisponibile), elimina l'elevata alea connessa alla vendita in sede sostanzialmente esecutiva dei beni con liberazione del fondo rischi per circa € 400.000,00, consente all'Istituto di mantenere l'usufrutto triennale sui beni che verranno dati *in solutum* alla Siram e tale vantaggio è funzionale alla realizzazione delle previsioni di piano;

ritenuto che l'apparente sacrificio (circa 5 punti percentuali) che la transazione comporta in capo ai creditori chirografari, - tra i quali però va considerata la stessa Siram s.p.a., che verrà soddisfatta in chirografario per la maggior parte del suo credito, - sia necessario,

posto che altrimenti il piano sarebbe sostanzialmente irrealizzabile, ovvero lo potrebbe essere a condizioni comunque deteriori rispetto all'originaria proposta per i creditori e in tempi non preventivabili e quindi incompatibili con quelli di una corretta procedura, ritenuto che non è necessaria una nuova attestazione, posto che la modifica della proposta comporta mere differenze contabili, restando sostanzialmente invariata la struttura del piano, ritenuto che la modifica della proposta e del piano deve essere comunicata ai creditori e che vanno rinviati sia il termine per le votazioni, sia l'udienza già fissata per il 16 luglio p.v.,

p.q.m.

autorizza la stipulazione della transazione con Siram s.p.a. nei termini e con il contenuto indicati nell'istanza, subordinatamente all'omologazione della proposta di composizione della crisi come modificata, revocata l'ordinanza del 19/5/2015 per la sola parte in cui rinviava all'udienza del 19/7/2015,

fissa

l'udienza del 24/9/2015 ore 12,00 avanti a sè (Tribunale, piano 4°, stanza n. 403) per l'accertamento negativo di iniziative o atti fraudolenti (come risulta dall'art. 10, comma 3 L. 3/2012);

dispone

la comunicazione

entro il 21/7/2015 ai creditori presso la loro residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta come modificata e del presente decreto, contenente l'avvertimento dei provvedimenti che possono essere adottati ai sensi del comma 3 dell'art. 10 L. 3/2012;

## **AVVISO AI CREDITORI**

**Eventuali espressioni di voto finora manifestate non sono valide.**

Almeno 10 giorni prima dell'udienza del 24/9/2015 tutti i componenti del ceto creditorio sono onerati di far pervenire all'organismo di composizione della crisi (dott. Massimo Catullo con studio in Treviso, Viale F.lli Cairoli 159, presso Catullo & Partners s.r.l.), a mezzo posta elettronica certificata ovvero telefax, raccomandata A/R o anche telegramma, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta. In mancanza di ricezione della predetta dichiarazione entro dieci giorni prima dell'udienza sopra indicata, si riterrà, con presunzione assoluta, che il creditore silente abbia prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata a lui comunicata. Vale dunque il principio del silenzio-assenso, di talché una dichiarazione scritta sarà in ogni caso dovuta, nel rispetto del termine, anche dal creditore dissenziente, non ammettendosi la figura dell'astensione.

Ai sensi dell'art. 11, l'accordo potrà dirsi raggiunto se otterrà, anche nella forma del silenzio assenso, il consenso dei creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti.

Treviso, 6/7/2015

Il Giudice Designato  
dott. Antonello Fabbro



TRIBUNALE DI TREVISO

6 LUG. 2015

Depositato in cancelleria

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Antonina Anselmo



Fatto avviso telematico  
il 6/7/15



**TRIBUNALE DI TREVISO**

**Sezione Fallimentare**

TRIBUNALE DI TREVISO
6 LUG. 2015
Depositato in cancelleria

Nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento n. 5/2015 promosso da:

Istituto Costante Gris I.p.a.b. – avv.ti prof. Bruno Barel, Paolo Corletto e Antonella Lillo

Giudice Designato: dott. Antonello Fabbro

OCC: dott. Massimo Catullo

\*\*\*\*\* \* \*\*\*\*\*

L'Istituto Costante Gris I.p.a.b., con sede in Mogliano Veneto (TV), P.IVA. 01243980263, in persona del Commissario Straordinario Regionale, dott. Stefano Guerra, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Prof. Bruno Barel (c.f. BRLBRN52D19M089Z), Paolo Corletto (c.f. CRLPLA62A23C111X) e Antonella Lillo (c.f. LLLNNL61M59L407E) del foro di Treviso, giusta mandato a margine del ricorso contenente proposta, piano e documentazione di composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 6 e ss. L. n. 3/2012 con continuazione dell'attività del 19 marzo 2015 e assistita dai dott.ri Filippo Duodo, Gianluca Pivato e Andrea Duodo dottori commercialisti in Treviso dimette la seguente

**MODIFICA ALLA PROPOSTA DI ACCORDO PER  
COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO  
CONSEQUENTE ALL'AUTORIZZAZIONE ALLA  
STIPULAZIONE DI TRANSAZIONE CON SIRAM S.P.A.**

Con istanza depositata in data 6 luglio 2015 l'Istituto Costante Gris ha richiesto al Giudice Designato l'autorizzazione all'accettazione della proposta transattiva formulata da Siram s.p.a. in data 3 luglio 2015 e alla stipulazione della relativa transazione.

La soluzione conciliativa ivi contenuta prevede venga trasferita alla Siram medesima, in parziale pagamento del suo maggior credito, la proprietà di una porzione dei beni immobili da dismettersi da parte

dell'Istituto Gris e indicati nel compendio immobiliare contraddistinto nel Piano come Area B (Terreno Casa Suore; Casa Suore; Casette rosse e blu e Terreno Casette), con usufrutto triennale a favore del Gris dell'immobile Casette Rosse e blu attualmente occupate da ospiti dell'USL n. 9.

Siram s.p.a. a fronte dell'assegnazione in proprietà di tale compendio immobiliare, sul quale ha iscritto ipoteca giudiziale, a totale ristoro della parte ipotecaria del proprio credito, si impegnerebbe inoltre, a rinunciare all'ipoteca iscritta su tutti gli altri beni, rinuncia che prenderebbe efficacia dal momento dell'intestazione dell'Area B. Per effetto di tale rinuncia, Siram s.p.a. si impegnerebbe a provvedere a propria cura e spese alla cancellazione delle ipoteche iscritte sugli immobili che rimarrebbero in proprietà del Gris nel mentre per gli altri immobili oggetto di vendita la cancellazione delle ipoteche verrebbe disposta con il relativo decreto di trasferimento.

L'intestazione degli immobili dell'Area B a Siram, da intendersi quale *datio in solutum*, produrrebbe effetto solutorio-liberatorio del credito limitatamente alla somma corrispondente al valore di stima degli stessi, indicato nel Piano nell'importo di € 2.255.000.

Per la rimanente parte del credito di natura chirografaria pari ad € 11.030.046,33 (€ 13.285.046,33 - 2.255.000), Siram concorrerebbe al riparto delle somme disponibili a favore del ceto chirografario.

Per effetto della variazione così come sopra sinteticamente descritta la percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari (fra cui la stessa Siram s.p.a. per quasi la metà) passerebbe dal 29,12 al 24,11%.

Ritenendo che la proposta avanzata da Siram s.p.a. possa essere accettata dall'Istituto Gris anche in considerazione del fatto che la sua mancata accettazione vanificherebbe la procedura di sovraindebitamento stessa aprendo già da subito lo scenario della liquidazione amministrativa che comporterebbe l'impossibilità pressoché totale di soddisfazione dei crediti chirografari, lo scrivente Ente ha chiesto l'autorizzazione del

Giudice ad accettare detta proposta la quale comporta, in conseguenza, una modifica della proposta e del piano, nei termini che seguono.

La proposta finale, sulla base delle modifiche conseguenti all'ipotesi di accordo transattivo con Siram s.p.a., confrontata con quella risultante dalla proposta aggiornata depositata in data 24 aprile 2015 (entrambe riferite alla data del 18 marzo 2015), si può così schematizzare:

### Fonti

Risultano dal seguente riepilogo:

#### a) fonti proprie del GRIS:

	VALORI DEL BILANCIO PRELIMINARE 2015	VALORI DEL BILANCIO AL PANO (INERTE) 2015	VARIAZIONI
Immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00
Immobilizzazioni materiali			
- immobile da rogitare - Feltre	0,00	0,00	
- a dedurre cauzione	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00
- immobile a Mestre (Ve)	175.000,00	175.000,00	0,00
- immobili ipotecati - Area A:			
da ipoteche di 1° e 2° grado	6.049.245,05	6.049.245,05	
da ipoteche di 1°, 2° e 3° grado	2.352.590,00	2.352.590,00	
a dedurre debiti ipotecari ORIGINALI	(2.237.530,52)	(2.237.530,52)	
- a dedurre fondo rischi pass. ipot.	(170.000,00)	(170.000,00)	
	5.994.304,53	5.994.304,53	0,00
- immobili non ipotecati	1.243.164,95	1.243.164,95	0,00
- immobili - Area B	0,00	2.255.000,00	(2.255.000,00)
Crediti verso clienti	6.233.306,00	6.233.306,00	0,00
Crediti diversi	42.600,06	42.600,06	0,00
Disponibilità liquide	657.111,69	657.111,69	0,00
<b>Totale fonti proprie del GRIS</b>	<b>14.345.487,23</b>	<b>16.600.487,23</b>	<b>(2.255.000,00)</b>

La riduzione nell'entità delle fonti è conseguente all'ipotesi di accordo con SIRAM che prevede l'assegnazione in proprietà a quest'ultima quale *datio in solutum* del compendio immobiliare costituente l'Area B, in cambio della contestuale rinuncia da parte di Siram s.p.a. all'ipoteca giudiziale dalla stessa iscritta in data 13 maggio 2015 sugli tutti gli altri immobili di proprietà dell'Ente e ciò subordinatamente all'omologazione della proposta di accordo così come da ultimo modificata e con costituzione di usufrutto triennale sull'immobile denominato Casette Rosse e Blu.

L'ipotesi di accordo prevede altresì la contestuale riduzione, per l'importo

corrispondente alla valutazione del suddetto ambito operata dell'Arch. Travagli, del maggior debito del GRIS nei confronti di SIRAM iscritto nel passivo della proposta aggiornata depositata il 24 aprile 2015.

Le fonti saranno utilizzate per far fronte al pagamento delle spese di procedura (prededuzioni) e delle altre passività, nel rispetto delle rispettive cause di prelazione nei termini esposti di seguito:

b) fonti derivanti dall'importo messo a disposizione dalla Regione

Veneto:

Le risorse che quest'ultima complessivamente renderà disponibili all'Ente, subordinatamente all'omologazione dell'Accordo, sono pari a € 2.500.000,00. Tale importo è destinato al soddisfacimento delle spese in prededuzione e di tutti i creditori sociali nel rispetto delle cause di prelazione.

Pertanto, le Fonti ammontano complessivamente ad € 16.845.487,24 (contro € 19.100.487,23 della proposta aggiornata 24 aprile 2015).

**Fabbisogno prededuzioni e privilegi generali**

	VALORE ESTIMATIVO AL 31/03/2015 (FINALE)	VALORE ESTIMATIVO AL 31/03/2015 (INITIALE)	VARIAZIONE
Spese in prededuzione	1.100.548,12	1.100.548,12	0,00
Dipendenti	260.047,53	260.047,53	0,00
Fornitori professionisti	431.888,73	431.888,73	0,00
Fornitori artigiani	4.164,62	4.164,62	0,00
Altri fornitori priv.	156.492,20	156.492,20	0,00
Debiti previdenziali	2.125.094,76	2.125.094,76	0,00
Debiti fiscali	2.753.693,85	2.753.693,85	0,00
Fondi rischi preded. / privilegiati	4.488.000,00	4.939.000,00	(451.000,00)
<b>Totale prededucibili / privilegiati</b>	<b>11.319.929,81</b>	<b>11.770.929,81</b>	<b>(451.000,00)</b>

La riduzione dei fondi rischi è pari alla stima che era stata operata nella proposta aggiornata 24 aprile 2015 del rischio di minor realizzo dell'Area B in quanto la stessa, come detto precedentemente, verrà assegnata in proprietà a Siram s.p.a. per un valore esattamente pari a quello di perizia e pertanto il fondo rischi in questione viene meno. Detraendo dalle Fonti il fabbisogno per prededuzioni e privilegi si

determina il totale disponibile per il chirografo:

	VALORE ESTIMATIVO AL 18.03.2015 (FINALE)	VALORE ESTIMATIVO AL 18.03.2015 (INIZIALE)	VARIAZIONE
Fonti disponibili	16.845.487,23	19.100.487,23	(2.255.000,00)
Totale prededuzioni e privilegiati	(11.319.929,81)	(11.770.929,81)	451.000,00
<b>Residuo disponibile per chirografari</b>	<b>5.525.557,42</b>	<b>7.329.557,42</b>	<b>(1.804.000,00)</b>

### **Debito chirografario**

Il passivo chirografario risulta così composto:

	VALORE ESTIMATIVO AL 18.03.2015 (FINALE)	VALORE ESTIMATIVO AL 18.03.2015 (INIZIALE)	VARIAZIONE
Debiti verso banche	4.595.031,59	4.595.031,59	0,00
Fornitori chirografari	16.672.804,56	18.927.804,56	(2.255.000,00)
Altri debiti	96.134,75	96.134,75	0,00
Fondi rischi chirografari	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00
	22.913.970,90	25.168.970,90	(2.255.000,00)

La riduzione del passivo chirografario è dovuta all'effetto dell'ipotesi di accordo con SIRAM di cui si è detto precedentemente.

### **Ipotesi soddisfazione del ceto chirografario**

Le Fonti disponibili per i chirografari ammontano definitivamente ad € 5.525.557,42 e pertanto, in considerazione del totale del passivo di questa natura, € 22.913.970,90, l'ipotesi di soddisfacimento dello stesso sulla base dei dati al 18 marzo 2015 è pari al 24,11% (contro il 29,12% della proposta aggiornata 24 aprile 2015).

Pertanto la misura della soddisfazione dei creditori chirografari al 18 marzo 2015 risulta ridotta rispetto a quella stimata al 24 aprile 2015 del 5,01%.

La Proposta di Accordo finale ai creditori dell'Istituto GRIS, riferita ai dati al 18 marzo 2015, consentirà, secondo le stime:

- il pagamento integrale degli oneri prededucibili e delle spese di giustizia;



- il pagamento dei creditori assistiti da privilegio ipotecario oltre agli interessi dovuti;
- il pagamento integrale dei creditori privilegiati, oltre agli interessi dovuti;
- il pagamento, con il residuo attivo, dei creditori chirografari in misura percentuale.

In base alle previsioni effettuate, è ragionevole ritenere che per effetto dell'esecuzione del Piano, sarà possibile, come visto, un pagamento del ceto chirografario nella percentuale che si stima nella misura del 24,11%.

La soddisfazione dei creditori si realizzerà attraverso:

1) la liquidazione del patrimonio non strumentale alla prosecuzione della gestione nei seguenti termini:

a) vendita degli immobili non strumentali:

- Area A – Via Torni – con esclusione dell'immobile cd. "Mocenigo" attualmente locato all'ULSS 9 di Treviso - entro il 30.06.2020;
- Immobile ad uso abitativo ubicato in Mestre (VE) entro il 31.12.2016.

Le vendite degli immobili compresi nell'attivo concordatario avverranno sotto la sorveglianza dell'Organismo di Composizione della Crisi.

Il Liquidatore potrà quindi procedere alla vendita adottando procedure competitive, prendendo avvio dal valore della Perizia di stima o dal valore delle offerte che successivamente dovessero pervenire (se superiori); in caso di esito negativo di tali procedure, potrà procedere ad esperimento di vendita a prezzi ribassati, con modalità e tempi sostanzialmente analoghi a quelli previsti dalla procedura fallimentare. In altri termini, il Liquidatore non sarà vincolato a proseguire nei tentativi di vendita a valori di Perizia per tutta la durata del Piano. L'Area B – tra Via Torni e Via Tommasini -diversamente da quanto previsto nella proposta aggiornata 24 aprile 2015 non verrà realizzata dal Liquidatore ma assegnata in proprietà a Siram s.p.a. per quanto precedentemente esposto.

b) la riscossione dei crediti

2) l'importo messo a disposizione dalla Regione Veneto subordinatamente alla omologazione dell'Accordo.

Ciò consente di ritenere realizzabile il seguente programma dei pagamenti:

a) entro un anno dal passaggio in giudicato del decreto di omologa della Proposta di Accordo (che inizialmente si stimava potesse intervenire entro il 30.06.2015 e che ora può essere indicata nel 30.09.2015 anche se la già intervenuta postergazione rispetto alla prima data non modificherà il termine dell'annualità previsto dalla norma per il pagamento dei creditori privilegiati) attraverso le fondi costituite dal realizzo dei crediti e dell'importo messo a disposizione della Regione Veneto subordinatamente alla omologazione dell'Accordo, il pagamento integrale:

- delle spese di procedura, intendendosi il compenso dei Consulenti (Advisor – Legale e Tecnico estimatore), dell'Organismo di Composizione della Crisi, e del Liquidatore oltre che di un Legale e di un Tecnico da individuare (per attività di recupero crediti e assistenza tecnica) e delle ulteriori spese di procedura;
- di tutti i creditori privilegiati, con relativi interessi, e quindi di:
  - Dipendenti per retribuzioni e ratei tredicesima;
  - Professionisti;
  - Artigiani;
  - Altri fornitori privilegiati;
  - Istituti Previdenziali;
  - Erario;

b) entro 5 anni dall'omologa dell'Accordo e quindi nella previsione iniziale entro il 30 giugno 2020 dei creditori ipotecari (oltre ai relativi interessi), con il realizzo degli immobili ipotecati;

c) entro 5 anni dall'omologa dell'Accordo e quindi nella previsione iniziale entro il 30 giugno 2020, dopo l'intervenuto integrale pagamento delle spese in prededuzione e dei creditori privilegiati

**nonché il pagamento dei creditori ipotecari, dei creditori chirografari che così potranno conseguire la misura percentuale complessivamente stimata (24,11%), con la previsione di riparti medio-tempore, in relazione all'attivo liquido via via disponibile anche con le fonti rivenienti dal realizzo dei crediti e all'apporto (condizionato) della Regione Veneto, di cui il primo presumibilmente entro il 31 dicembre 2016.**

Si allega prospetto dei flussi di entrata (riguardante le Fonti) e di uscita per il pagamento dei creditori, nei tempi e nella misura come precedentemente stimati.

La misura percentuale stimata di soddisfazione dei creditori chirografari potrà migliorare tra l'altro in relazione:

- all'effettiva misura di realizzo degli attivi immobiliari non strumentali dell'Ente che potrebbe portare all'azzeramento/contenimento/riduzione del fondo rischi per minori realizzo attivi. Ciò potrà avvenire anche all'esito delle azioni in corso riguardanti l'area A. In particolare, al fine di rendere più possibile omogeneo e capace di soddisfare le pretese creditorie sul compendio immobiliare in questione e al fine di dare un possibile sviluppo ai valori patrimoniali in funzione e a servizio del rafforzamento delle pretese creditorie si richiama l'ipotesi già illustrata con la proposta aggiornata al 24 aprile 2015 comprendente anche la soluzione denominata "Cittadella socio-sanitaria della Salute" che, seppure ancora in fase di definizione con i soggetti pubblici coinvolti, non potrà che portare, una volta definito, al miglioramento della percentuale di soddisfazione del ceto creditorio chirografario;
- all'effettiva misura in cui si manifesteranno le passività potenziali insite nei fondi rischi (per passività privilegiate e chirografarie);
- all'effettivo valore di realizzo dei crediti per i quali, anche se svalutati (talvolta integralmente) continueranno le azioni di recupero (anche legali) intraprese.

Le tempistiche anzidette tengono conto della necessità, medio-tempore, di assicurare il sostegno finanziario alla gestione in continuità, come illustrato nella proposta aggiornata al 24 aprile 2015, attraverso un utilizzo iniziale di risorse (stimato in € 700.000,00) da parte della gestione in continuità; tali risorse verranno “rimborsate” (presumibilmente entro il 1° semestre 2016) a seguito dell’aggiudicazione del previsto bando per la gestione della tesoreria dell’Ente che consentirà allo stesso di accedere alla cd. “Anticipazione di tesoreria” con la quale “rimborsare” le risorse finanziarie necessarie per l’avvio della gestione in continuità.

Giova infine considerare che la proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento, così come modificata con il presente atto, rimane la procedura che consente il miglior soddisfacimento dei creditori dell’Ipab, e segnatamente l’unica che consente un significativo soddisfacimento anche dei creditori chirografari.

Come si è già avuto modo di esporre nel ricorso depositato in data 19 marzo 2015, la proposta di accordo, anche con le modifiche conseguenti all’accettazione della proposta conciliativa di Siram s.p.a., appare preferibile e maggiormente conveniente per il ceto creditorio rispetto alla procedura liquidatoria di cui agli artt. 14 *ter* e ss. della l. n. 3/2012.

Va infatti considerato che, in mancanza dell’omologazione della presente proposta di accordo, verrebbe innanzitutto meno l’apporto della Regione del Veneto di ben € 2.500.000,00.

In secondo luogo, in difetto di omologa, non vi sarebbe trasferimento della sede dell’Ente e, conseguentemente, lo svincolo degli immobili costituenti il compendio di Villa Torni ma specialmente, in difetto di omologazione della presente Proposta di Accordo, non potrebbe comunque darsi l’ipotesi di comprendere nella procedura di liquidazione di cui agli artt. 14 *ter* e ss. della l. n. 3/2012 i beni immobili e mobili strumentali facenti parte del patrimonio indisponibile dell’Ente.

Invero, ai sensi del comma 6 lett. d) del succitato art. 14 ter *“non sono compresi nella liquidazione: ... d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge”*.

Fra queste non vi è dubbio che, come più sopra visto, rientrino i beni patrimoniali indisponibili degli enti pubblici.

Mancando di fatto, l’alternativa liquidatoria di cui agli artt. 14 ter e seguenti della l. n. 3/2012, in caso di mancato accoglimento della proposta di accordo formulata dall’Istituto Costante Gris così come emendata con il presente atto, si aprirebbe unicamente lo scenario residuale della liquidazione in via amministrativa.

Giova considerare che in tal caso il servizio pubblico gestito da tale Ente verrebbe assegnato dalla Regione Veneto ad altro Ente pubblico con la dotazione patrimoniale funzionale alla gestione del servizio pubblico medesimo e cioè tutti gli immobili di proprietà dell’Ipab siti in Mogliano Veneto –analogamente a quanto avvenuto di recente per l’Ipab Fondazione Breda di Padova - cosicchè, in difetto del contributo straordinario della Regione Veneto, subordinato all’omologazione della presente procedura di sovraindebitamento, con la sola liquidazione del patrimonio residuo (crediti e beni patrimoniali disponibili) non vi sarebbe pratica possibilità di ottenere un qualche soddisfacimento in capo ai creditori chirografari.

La modifica della proposta contenuta nel presente atto richiede che essa venga comunicata a tutti i creditori in modo che gli stessi possano esprimersi sulla stessa.

A tal fine si chiede che il Giudice voglia disporre il rinvio dell’udienza fissata per il 16 luglio 2015, riassegnando termine ai creditori per esprimere il proprio voto entro 10 giorni prima dell’udienza così come nuovamente fissata.

Per tutto quanto sopra esposto, l’Istituto Costante Gris IPAB, come sopra rappresentato e difeso

**chiede**

il rinvio dell'udienza fissata per il 16 luglio 2015, al fine di consentire la notifica a tutti i creditori dell'Istituto Gris della proposta di accordo come modificata con il presente atto, riassegnando termine ai creditori per esprimere il proprio voto entro 10 giorni prima dell'udienza così come nuovamente fissata e

**precisa**

nei seguenti termini la propria proposta definitiva di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento, ex artt. 6 e segg. L. n. 3/2012:

a) esercitare l'attività socio-assistenziale nei termini indicati in narrativa del ricorso 19 marzo 2015, con pagamento, nel rispetto delle singole scadenze, dei creditori in prededuzione che matureranno le proprie ragioni nel corso dell'esercizio;

b) destinare

1) l'importo incassato entro il 30 giugno 2020 dalla riscossione dei crediti e dallo smobilizzo dell'attivo derivante dalla liquidazione degli *assets* non funzionali all'esercizio dell'attività socio-assistenziale da parte dell'Ente, ad eccezione del compendio immobiliare denominato Area B che viene assegnato in proprietà al creditore Siram s.p.a. nei modi e nei termini indicati in narrativa;

2) l'apporto della Regione del Veneto,

i) al pagamento in prededuzione, nei tempi e nei modi indicati in narrativa, delle spese di procedura; delle spese sostenute per la presentazione della proposta di accordo e del piano ad esso relativo e per la redazione della documentazione allegata e degli atti propedeutici agli stessi; delle spese di gestione ed assistenza sostenute successivamente alla presentazione della domanda di accesso alla procedura di sovraindebitamento mediante accordo, e ciò entro il 30 giugno 2016, ovvero alle rispettive scadenze se successive;

ii) al pagamento dei crediti privilegiati (nel rispetto delle cause di prelazione normativamente previste) nella loro interezza entro il 30

giugno 2016 e comunque entro un anno dalla pubblicazione del decreto di omologa del piano di composizione della crisi che dovesse intervenire in data diversa da quella stimata;

iii) con l'utilizzo del residuo per il soddisfacimento parziale dei crediti chirografari aventi titolo o causa anteriore al deposito della domanda contenente la proposta di accordo nella percentuale indicativa del **24,11%**, salva diversa, anche migliore, percentuale entro il 30 giugno 2020.

Si chiede altresì fin d'ora che, in ipotesi di omologazione, l'incarico di liquidatore giudiziale, venga affidato al dott. Pietro Codognato Perissinotto, commercialista in Treviso, essendo il medesimo in possesso dei requisiti previsti per la carica.

Con riserva di presentare eventuali modifiche integrative della proposta, anche più favorevoli per il ceto creditorio.

La ricorrente dichiara sin d'ora la propria disponibilità a rendere, direttamente al Giudice, ogni chiarimento o ulteriore produzione documentale che lo stesso ritenesse necessari od opportuni.

Si allega la seguente documentazione:


- 1) Prospetto dei flussi di entrata e di uscita in esecuzione della Proposta di Accordo nel periodo di durata del Piano -  
AGGIORNAMENTO

Treviso, li 6 luglio 2015

IPAB "Istituto Costante Gris" di Mogliano Veneto

Il Commissario Straordinario

Dott. Stefano Guerra




Avv. Bruno Barel



Avv. Antonella Lillo

Dott. Filippo Duodo

Dott. Gianluca Piyato

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gianluca Piyato', written in a cursive style with a large, stylized initial 'G'.

Dott. Andrea Duodo



**I.P.A.B. ISTITUTO COSTANTE GRIS**

PROSPETTO DEI RUSSI DI ENTRATA E DI USCITA IN  
ESECUZIONE DELLA PROPOSTA DI ACCORDO NEL  
PERIODO DI DURATA DEL PIANO

ALLEGATO 111

ENTRATE / USCITE	VALORI DA ESTIMATIVO PROPOSTA										TOTALI
	31.12.2015	30.06.2016	31.12.2016	30.06.2017	31.12.2017	30.06.2018	31.12.2018	30.06.2019	31.12.2019	30.06.2020	
<b>ENTRATE</b>											
Immobilitazioni immateriali	0,00										0,00
Immobilitazioni materiali	0,00										0,00
- Immobili da rogitare - Feltrina	0,00										0,00
- Immobili a Mestre (Vej)	175.000,00										175.000,00
- Immobili gravati da ipoteche - Area A - centro Brionvego	2.352.590,00										2.352.590,00
altri immobili	6.049.245,05										6.049.245,05
- Immobili non ipotecati - Area A	1.243.164,95										1.243.164,95
a dedurre - Fondo rischi mancato realizzo ativi	(3.928.000,00)				(70.000,00)						(3.928.000,00)
Crediti verso clienti	6.233.306,00	500.000,00	4.500.000,00	350.000,00	533.306,00						6.233.306,00
Crediti diversi	42.600,06		42.600,06								42.600,06
Disponibilità liquide	657.111,69	657.111,69									657.111,69
Apporto da Regione Veneto	2.500.000,00	2.500.000,00									2.500.000,00
<b>TOTALI</b>	<b>15.325.017,76</b>	<b>1.157.111,69</b>	<b>7.042.600,06</b>	<b>350.000,00</b>	<b>638.306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.787.000,00</b>	<b>15.325.017,76</b>
<b>USCITE</b>											
Spese in prededuzione	1.100.548,12		1.100.548,12								1.100.548,12
Debiti verso crediti ipotecari (UNICREDIT e SODEXO)	2.237.530,52										2.237.530,52
Fondi rischi ipotecari	170.000,00										170.000,00
Debito per cauzioni terreno di Feltrina	0,00										0,00
	2.407.530,52										2.407.530,52
Dipendenti	260.047,53	260.047,53									260.047,53
Fornitori professionisti	431.888,73	431.888,73									431.888,73
Fornitori artigiani	4.164,62	4.164,62									4.164,62
Altri fornitori privilegiati	156.492,20	156.492,20									156.492,20
Debiti previdenziali	2.125.094,76	2.125.094,76									2.125.094,76
Debiti fiscali	2.753.659,85	2.753.659,85									2.753.659,85
Altri fondi rischi privilegiati	560.000,00	560.000,00									560.000,00
	6.291.381,68	6.291.381,68									6.291.381,68
Debiti verso banche	1.108.062,46										1.108.062,46
Fornitori chirografari	4.020.540,11	200.534,06									4.220.540,11
Altri debiti	23.182,28	727.626,16									727.626,16
Fondi rischi chirografari	373.772,58	4.195,46									373.772,58
	5.525.557,43	67.644,32									5.525.557,43
		1.000.000,00									1.000.000,00
<b>TOTALI</b>	<b>15.325.017,76</b>	<b>0,00</b>	<b>7.391.929,81</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.933.087,95</b>	<b>15.325.017,76</b>
<b>SALDO DEL PERIODO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.157.111,69</b>	<b>107.781,95</b>	<b>157.781,95</b>	<b>1.146.087,95</b>	<b>146.087,95</b>	<b>146.087,95</b>	<b>146.087,95</b>	<b>146.087,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SOSTEGNO FINANZIARIO ALLA GESTIONE IN CONTINUITA'</b>											
Utilizzo	(700.000,00)										(700.000,00)
Rimborso		700.000,00									700.000,00
		457.111,69	807.781,95	157.781,95	507.781,95	1.146.087,95	146.087,95	146.087,95	146.087,95	146.087,95	0,00

**TRIBUNALE DI TREVISO**


**Sezione Fallimentare**

Nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento n.  
5/2015 promosso da:

Istituto Costante Gris I.p.a.b. – *avv.ti prof. Bruno Barel, Paolo Corletto e  
Antonella Lillo*

Giudice Designato: *dott. Antonello Fabbro*

OCC: *dott. Massimo Catullo*



\*\*\*\*\* \* \*\*\*\*\*

L'Istituto Costante Gris I.p.a.b., con sede in Mogliano Veneto (TV), P.IVA. 01243980263, in persona del Commissario Straordinario Regionale, dott. Stefano Guerra, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Prof. Bruno Barel (c.f. BRLBRN52D19M089Z), Paolo Corletto (c.f. CRLPLA62A23C111X) e Antonella Lillo (c.f. LLLNNL61M59L407E) del foro di Treviso, giusta mandato a margine del ricorso contenente proposta, piano e documentazione di composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 6 e ss. L. n. 3/2012 con continuazione dell'attività del 19 marzo 2015 e assistita dai dott.ri Filippo Duodo, Gianluca Pivato e Andrea Duodo dottori commercialisti in Treviso dimette la seguente

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULAZIONE DI  
TRANSAZIONE ED ISTANZA DI RINVIO DELL'UDIENZA**

**FISSATA EX ART. 10 L. n. 3/2012**

Come segnalato con la nota informativa depositata in data 5 giugno 2015, dopo il deposito del ricorso contenente la proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento, avvenuto in data 19 marzo 2015, ed altresì dopo il deposito delle note esplicative contenenti precisazioni della proposta originaria, avvenuto in data 24 aprile 2015, il creditore Siram s.p.a. sulla scorta di sentenza pronunciata dal Tribunale di Treviso n. 864 del 14 aprile 2015, che ha respinto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'Istituto Gris nei confronti della

medesima Siram s.p.a., quest'ultima in data 13 maggio 2015 ha provveduto ad iscrivere ipoteca giudiziale su tutti i beni immobili di proprietà dell'Istituto Costante Gris siti in Mogliano Veneto.

Conseguentemente, con nota in data 4 giugno 2015 la Siram s.p.a. ha scritto all'OCC dott. Massimo Catullo che detta società dovrà essere considerata quale creditore ipotecario per la complessiva somma di € 9.576.626,46 (di cui € 8.029.347,46 per capitale ed il residuo per interessi) indicata nella succitata nota di iscrizione ipotecaria.

L'ipoteca è stata iscritta da Siram s.p.a. in data 13 maggio 2015 e dunque prima dell'emissione del decreto del 19-20 maggio 2015, con il quale il Giudice Designato ha dichiarato ammissibile la proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento formulata dall'Istituto Costante Gris disponendo il divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, e di acquisizione di diritti di prelazione sul patrimonio del debitore e fissando udienza per il 16 luglio 2015 per l'accertamento negativo di iniziative o atti fraudolenti.

L'iscrizione di ipoteca giudiziale è, ovviamente, intervenuta parimenti prima del momento in cui sono state eseguite le formalità pubblicitarie disposte nel decreto medesimo.

Pertanto, formalmente l'ipoteca è stata iscritta prima dell'emissione del decreto del Giudice e dell'esecuzione delle relative formalità pubblicitarie dai quali appaiono decorrere gli effetti protettivi della proposta di accordo formulata dal ricorrente Istituto Gris, secondo il combinato disposto degli artt. 10, co. 2, e 12, co. 3, l. n. 3/2012.

A tal riguardo si è già avuto modo di osservare che, in tal modo, la disciplina della procedura di sovraindebitamento mediante accordo, che è modellata su quella del concordato preventivo, appare confliggente con il principio di cristallizzazione dello stato passivo al momento del deposito del ricorso con il quale si chiede l'accesso alla procedura e che è funzionale ad evitare la disgregazione del patrimonio del debitore e ad assicurare ai creditori il mantenimento della *par condicio*, cosa che fa

dubitare costituzionalità delle succitate norme per violazione del principio di eguaglianza e di ragionevolezza, prevedendo un'illogica disparità di trattamento rispetto l'analoga procedura di concordato preventivo e la violazione del principio di cristallizzazione che è immanente a tutte le procedure concorsuali. Con la conseguenza che senza una garanzia patrimoniale cristallizzata al momento del deposito della proposta di accordo all'Organismo di Composizione della Crisi ed al Giudice non sarebbe possibile effettuare un giudizio di fattibilità del piano visto che lo stesso potrebbe essere stravolto dall'acquisizione di diritti di prelazione sul patrimonio del debitore successivi al deposito del piano medesimo di composizione della crisi.

Ad ogni modo, anche a voler prescindere da tali considerazioni, in ogni caso l'Istituto Gris ritiene che l'iscrizione ipotecaria effettuata da Siram s.p.a. sia nulla o, quantomeno, inefficace perché iscritta su beni facenti parte attualmente del patrimonio indisponibile dell'ente.

Invero la stessa Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 637 del 28 aprile 2015 ha autorizzato l'alienazione di parte degli immobili dell'Istituto Gris, conseguente alla cessazione della loro destinazione allo svolgimento del servizio pubblico esercitato dall'Ipab medesima per essere destinati al soddisfacimento dei creditori, solo subordinatamente all'omologazione della proposta di accordo presentata dall'ente per la composizione della crisi da sovraindebitamento.

Diversamente detti beni manterrebbero la loro destinazione funzionale allo svolgimento del pubblico servizio.

Peraltro, per quanto l'ente sia convinto della fondatezza dell'eccezione di nullità/inefficacia dell'ipoteca giudiziale iscritta da Siram s.p.a., sulla scorta di quanto affermano dottrina e giurisprudenza pressochè unanimi (cfr. G. GORLA-P. ZANELLI, *Del pegno delle ipoteche*, in Commentario Scialoja-Branca, 4° ed., Bologna-Roma, 1992, p. 228; A. RAVAZZONI, *Le ipoteche*, in Trattato Cicu-Messineo, Milano, 2006, p. 92; A. CHIANALE, *L'ipoteca*, in Trattato di diritto civile, diretto da R.

Sacco, Utet, 2005, p. 127; in giurisprudenza, da ultimo per tutte, Cass. sez. un. 25 febbraio 2014, n. 4430), tuttavia, come sempre segnalato nella nota del 5 giugno scorso, i tempi necessari per l'accertamento della nullità-inefficacia dell'ipoteca giudiziale iscritta da Siram s.p.a. non appaiono minimamente compatibili con i tempi della procedura di sovraindebitamento.

E in ogni caso la Siram s.p.a. con nota del 3 luglio 2015 diretta all'OCC dott. Massimo Catullo (doc. 1) ha manifestato la propria insoddisfazione ed il proprio giudizio negativo rispetto alla proposta così come avanzata dall'Istituto Gris con il ricorso del 19 marzo 2015 e la successiva nota del 24 aprile 2015, cosicchè la presente procedura verrebbe a porsi in un binario morto.

Peraltro nella stessa nota diretta all'OCC la Siram s.p.a. ha manifestato la disponibilità ad addivenire ad una soluzione conciliativa del contenzioso già in essere con l'Istituto Gris e di quello insorgendo alla stregua dei rilievi più sopra esposti in ordine alla validità ed all'efficacia dell'ipoteca giudiziale iscritta da Siram s.p.a. oltre che alla sua opponibilità alla procedura.

Ed invero la stessa Siram s.p.a. con nota parimenti in data 3 luglio 2015 indirizzata all'avv. Paolo Corletto (doc. 2) ha avanzato una proposta di soluzione conciliativa che, sul presupposto che il mantenimento dell'ipoteca comporterebbe il corrispondente diritto di Siram di partecipare al riparto sul prezzo ricavato dalla vendita di tutti i beni in via privilegiata ipotecaria, prevede venga trasferita alla Siram medesima, in parziale pagamento del suo maggior credito, la proprietà di una porzione dei beni immobili da dismettersi da parte dell'Istituto Gris e indicati nel compendio immobiliare contraddistinto nel Piano come Area B (Terreno Casa Suore; Casa Suore; Casette rosse e blu e Terreno Casette), con usufrutto triennale a favore del Gris dell'immobile Casette Rosse e blu attualmente occupate da ospiti dell'USL n. 9.

Siram s.p.a. a fronte dell'assegnazione in proprietà di tale compendio immobiliare, sul quale ha iscritto ipoteca giudiziale, a totale ristoro della parte ipotecaria del proprio credito, si impegnerebbe inoltre, a rinunciare all'ipoteca iscritta su tutti gli altri beni, rinuncia che prenderebbe efficacia dal momento dell'intestazione dell'Area B. Per effetto di tale rinuncia, Siram s.p.a. si impegnerebbe a provvedere a propria cura e spese alla cancellazione delle ipoteche iscritte sugli immobili che rimarrebbero in proprietà del Gris nel mentre per gli altri immobili oggetto di vendita la cancellazione delle ipoteche verrebbe disposta con il relativo decreto di trasferimento.

L'intestazione degli immobili dell'Area B a Siram, da intendersi quale *datio in solutum*, produrrebbe effetto solutorio-liberatorio del credito limitatamente alla somma corrispondente al valore di stima degli stessi, indicato nel Piano nell'importo di € 2.255.000.

Per la rimanente parte del credito di natura chirografaria pari ad € 11.030.046,33 (€ 13.285.046,33 - 2.255.000), Siram concorrerebbe al riparto delle somme disponibili a favore del ceto chirografario.

Per effetto della variazione così come sopra sinteticamente descritta la percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari (fra cui la stessa Siram s.p.a. per quasi la metà) passerebbe dal 29,12 al 24,11%.

La soluzione conciliativa così proposta, pur riconoscendo di fatto un diritto di prelazione in capo Siram s.p.a. su una parte dei beni immobili da dismettersi a seguito della sua iscrizione ipotecaria, può essere accettata da parte dell'Istituto Gris, sia pur subordinatamente alla omologazione della presente procedura di sovraindebitamento, in quanto mitigata dalla sopportazione dell'alea relativa all'alienazione del compendio immobiliare (Area B) che viene assegnata in proprietà ai valori di perizia, liberando così il fondo rischi appostato al riguardo che è pari a circa € 400.000,00.

L'assegnazione in proprietà dell'area B avverrà inoltre con contestuale costituzione di diritto di usufrutto di durata triennale a favore dell'Istituto

Gris che così è in grado di rispettare le previsioni del piano che prevedono l'utilizzo ancora per tre anni dell'immobile Casette Rosse e blu attualmente occupate da ospiti disabili gestiti dall'USL n. 9 con conseguente incasso da parte dell'Ente dei canoni di locazione versati dalla medesima USL sempre per un periodo di tre anni.

La soluzione transattiva proposta è peraltro l'unico modo che consente in tempi rapidissimi e compatibili con la procedura, l'eliminazione alla radice di ogni questione in ordine alla validità o meno delle ipoteche iscritte sui beni facenti parte del patrimonio indisponibile dell'ente oltre che ogni questione circa l'opponibilità o meno di tali ipoteche iscritte dopo il deposito della proposta di accordo ma prima della trascrizione e delle altre forme di pubblicità del decreto di ammissione alla procedura.

La soluzione conciliativa con Siram s.p.a. che, va ricordato, è il principale creditore dell'Istituto Gris in misura pari a circa il 50% dell'intero passivo dell'Ente, appare inoltre l'unico modo che consente di porre in salvaguardia la fattibilità del piano, sia pur con le modifiche rese necessarie in conseguenza della stipulazione della transazione nei termini più sopra delineati, consentendo così l'eliminazione delle incertezze che si sono verificate anche in correlazione con una disciplina della presente procedura tutt'altro che immune da incongruenze e criticità.

Giova altresì aggiungere che solo in base a tale soluzione conciliativa si fissano le basi di un possibile esito positivo della presente procedura di sovraindebitamento mediante accordo, che è la procedura che consente il miglior soddisfacimento dei creditori dell'Ipab, e segnatamente l'unica che consente un significativo soddisfacimento anche dei creditori chirografari.

Come si è già avuto modo di esporre nel ricorso depositato in data 19 marzo 2015, la proposta di accordo anche con le modifiche conseguenti all'accettazione della proposta conciliativa di Siram s.p.a. appare preferibile e maggiormente conveniente per il ceto creditorio rispetto alla procedura liquidatoria di cui agli artt. 14 *ter* e ss. della l. n. 3/2012.

Va infatti considerato che, in mancanza dell'omologazione della presente proposta di accordo, verrebbe innanzitutto meno l'apporto della Regione del Veneto di ben € 2.500.000,00.

In secondo luogo, in difetto di omologa, non vi sarebbe trasferimento della sede dell'Ente e, conseguentemente, lo svincolo degli immobili costituenti il compendio di Villa Torni ma specialmente, in difetto di omologazione della presente Proposta di Accordo, non potrebbe comunque darsi l'ipotesi di comprendere nella procedura di liquidazione di cui agli artt. 14 *ter* e ss. della l. n. 3/2012 i beni immobili e mobili strumentali facenti parte del patrimonio indisponibile dell'Ente.

Invero, ai sensi del comma 6 lett. d) del succitato art. 14 *ter* "*non sono compresi nella liquidazione: ... d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge*".

Fra queste non vi è dubbio che, come più sopra visto, rientrino i beni patrimoniali indisponibili degli enti pubblici.

Mancando di fatto, l'alternativa liquidatoria di cui agli artt. 14 *ter* e seguenti della l. n. 3/2012, in caso di mancato accoglimento della proposta di accordo formulata da Siram s.p.a. non vi sarebbe possibilità di successo della presente procedura di sovraindebitamento richiesta dall'Istituto Costante Gris con il deposito della proposta di accordo in data 19 marzo 2015, aprendosi così lo scenario residuale della liquidazione in via amministrativa.

Giova considerare che in tal caso il servizio pubblico gestito da tale Ente verrebbe assegnato dalla Regione Veneto ad altro Ente pubblico con la dotazione patrimoniale funzionale alla gestione del servizio pubblico medesimo e cioè tutti gli immobili di proprietà dell'Ipab siti in Mogliano Veneto –analogamente a quanto avvenuto di recente per l'Ipab Fondazione Breda di Padova - cosicché, in difetto del contributo straordinario della Regione Veneto, subordinato all'omologazione della presente procedura di sovraindebitamento, con la sola liquidazione del patrimonio residuo (crediti e beni patrimoniali disponibili) non vi sarebbe



pratica possibilità di ottenere un qualche soddisfacimento in capo ai creditori chirografari.

L'accettazione della proposta transattiva avanzata da Siram s.p.a. da parte dell'Istituto Gris dev'essere autorizzata dal Giudice ai sensi dell'art. 10 comma 3 bis l. n. 3/2012 e comporta, in conseguenza, una modifica della proposta e del piano, nei termini illustrati con separato atto.

Tale modifica della proposta richiede che essa venga comunicata a tutti i creditori in modo che gli stessi possano esprimersi sulla stessa.

A tal fine si chiede che il Giudice voglia disporre il rinvio dell'udienza fissata per il 16 luglio 2015, riassegnando termine ai creditori per esprimere il proprio voto entro 10 giorni prima dell'udienza così come nuovamente fissata.

Per tutto quanto sopra esposto, l'Istituto Costante Gris IPAB, come sopra rappresentato e difeso

**chiede**

al Giudice Designato del Tribunale di Treviso di essere autorizzato ad accettare la proposta transattiva formulata da Siram s.p.a. nei termini illustrati in narrativa e ciò subordinatamente all'omologazione della presente procedura di sovraindebitamento;

**chiede altresì**

il rinvio dell'udienza fissata per il 16 luglio 2015, al fine di consentire la notifica a tutti i creditori dell'Istituto Gris della proposta di accordo come più sotto modificata, riassegnando termine ai creditori per esprimere il proprio voto entro 10 giorni prima dell'udienza così come nuovamente fissata.

Si allega la seguente documentazione:


- 1) Nota Siram s.p.a. del 3 luglio 2015 diretta all'OCC;
- 2) Proposta conciliativa Siram s.p.a. del 3 luglio 2015.

Treviso, li 6 luglio 2015

IPAB "Istituto Costante Gris" di Mogliano Veneto

Il Commissario Straordinario

Dott. Stefano Guerra



Prof. Avv. Bruno Barel


Avv. Paolo Corletto



Avv. Antonella Lillo

Dott. Filippo Duodo

Dott. Gianluca Pivato



Dott. Andrea Duodo